

## S O M M A R I O

### FISCO

- ▶ FINANZIARIA 2006 2
- ▶ TASSO PER PRESTITI SOCIALI 4
- ▶ RISOLUZIONI E GIURISPRUDENZA 4

### SOCIETA' E IMPRESA

- ▶ SETTORE TRASPORTO MERCI 5
- ▶ SETTORE AGRITURISMO 5
- ▶ MUTUALITA' PREVALENTE 6
- ▶ LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA 7

### LAVORO E PREVIDENZA

- ▶ PREVIDENZA 8
- ▶ CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE O A CHIAMATA E TRATTAMENTO PREVIDENZIALE 9

### GUIDE OPERATIVE

- ▶ ADEMPIMENTI - VERSAMENTO SALDO IVA 15
- ▶ BILANCIO DI ESERCIZIO – SUGGERIMENTI I “CHIUSURA” 2005 17

### FINANZIAMENTI AGEVOLATI

- ▶ LEGGE SULL'IMPRENDITORIA FEMMINILE 23

**FISCO****▶ FINANZIARIA 2006****Cooperative Sociali - Prestazioni socio-sanitarie ed educative alternative  
esenzione IVA**

L'ultima finanziaria, Legge n. 266/05, articolo 1, comma 306, ha soppresso il comma 467, articolo 1, della Legge n. 311/04 peraltro mai entrata in vigore ed in attesa di un apposito decreto mai emanato.

Le prestazioni socio sanitarie, assistenziali ed educative rese ai soggetti di cui al n. 27-ter e 41-bis si può sintetizzare come segue:

- Cooperative sociali, ONLUS di diritto: scelta fra il regime di esenzione ex n. 27-ter e n. 20 art. 10 o applicazione dell'Iva al 4% di cui al n. 41-bis;
- Cooperative ONLUS (non sociali): essendo Onlus è applicabile il regime di esenzione di cui al n. 27-ter e n. 20 art. 10;
- Cooperative non sociali e non ONLUS: è applicabile solo il n. 41-bis, cioè Iva al 4%.

In definitiva nulla sembra cambiato.

**Imposte sui redditi; sale il limite dell'esonero:**

A decorrere dal 1° gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera le 12 euro.

**Il «vecchio» limite di 10,33 euro viene elevato a 12,00 euro.**

La nuova misura si applica anche al **modello 730** per il quale, fino ad ora, non erano previsti minimi.

In riferimento al modello 730, inoltre, l'art. 1, comma 137, legge n. 266/2005 specifica che - nel caso in cui la dichiarazione modello 730 venga comunque presentata, anche se il contribuente non dovesse essere obbligato, ai **soggetti che prestano assistenza fiscale** o al **sostituto di imposta non spetta alcun compenso** a carico del bilancio dello Stato.

**Detrazione IRPEF per gli asili nido:**

La Finanziaria per il 2006 ha introdotto un'importante novità di cui il contribuente potrà beneficiare in sede di presentazione di **UNICO 2006**. In particolare, per l'anno 2005, i genitori potranno fruire di una **detrazione IRPEF del 19%** sugli importi pagati per le **rette degli asili nido** frequentati dai propri figli, per un **importo**

**massimo di 632,00 euro** (usufruendo di uno sconto massimo di 120,00 euro);

Da quanto detto, pertanto, in attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, è **escluso dal beneficio qualunque soggetto diverso dai genitori**, che sia unito da altri vincoli di parentela ai bambini che frequentano l'asilo e che li abbiano fiscalmente a proprio carico.

### **Detrazione Iva per autoveicoli**

Per effetto dell'art.1, comma 125, della legge Finanziaria 2006 la situazione sulla detraibilità Iva su ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli è la seguente:

- il regime di parziale indetraibilità dell'imposta previsto dall'art.19-bis1, lett. c), del DPR n. 633/72, per l'acquisto, l'importazione e l'acquisizione mediante contratti di locazione, noleggio e simili è prorogato al 31 dicembre 2006;
- la misura d'indetraibilità passa dal 90 all'85 per cento dell'ammontare dell'imposta per l'acquisto, l'importazione e l'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria o noleggio e simili, dei citati veicoli
- la indetraibilità per i medesimi veicoli nel caso abbiano propulsori non a combustione interna (ad esempio motori elettrici) è prevista al 50 per cento  
la detrazione può essere esercitata per:
  - gli acquisti effettuati a partire dall' 1/1/2006;
  - i noleggi e i canoni di leasing fatturati dall' 1/1/2006.

Per quanto riguarda l'imposta relativa all'acquisto ed all'importazione di carburanti e lubrificanti, ricambi nonché per le prestazioni di impiego, custodia, manutenzione e riparazione destinati ai veicoli in questione, viene confermato il regime di totale indetraibilità dell'imposta.

Rimane inalterato il regime di totale detraibilità dell'Iva assolta sull'acquisto, sull'acquisizione mediante contratti di locazione, noleggio e simili, nonché sulle prestazioni di impiego, custodia, manutenzione riparazione e sull'acquisto di carburanti e lubrificanti prevista per il 2005.

Nel caso di cessione di veicoli l'imposta deve essere applicata sulla parte di base imponibile corrispondente alla percentuale della detrazione operata in base alle regole di indetraibilità parziale fissate a partire dal 2001, cioè se l'acquisto è antecedente al 1° gennaio 2006 l'imponibile deve essere calcolato pari al 10 per cento del corrispettivo se l'acquisto è successivo, invece, la base imponibile sarà pari al 15%;

La fattura indicherà per la non imponibilità il comma 5, dell'art. 30 della legge 388/2000 che ha introdotto il regime di parziale detrazione.

## ► TASSO PER PRESTITI SOCIALI

### **Tasso per prestiti sociali (art.13 D.P.R. 601/73) e per i dividendi (art.17 L.n.72/83)**

Con decorrenza dal 01/02/2006, a seguito di nuova emissione di BFP, il tasso minimo è fissato nella misura del 1,70%, ed il tasso massimo è stabilito nella misura del 3,70%. Pertanto, la remunerazione massima considerata deducibile per le cooperative, ai sensi dell'art.1, comma 465, della legge n.311/04 (Finanziaria 2005) ammonta a 2,60% (1,70%+0,90%), mentre sia per i prestiti sociali che per i dividendi il nuovo tasso massimo non potrà superare il 6,20% (3,70%+2,50%).

## ► RISOLUZIONI E GIURISPRUDENZA

### **IVA: aliquota applicabile allo smaltimento di scorie pericolose**

Lo smaltimento e il trasporto in discarica delle scorie contenenti sostanze pericolose, prodotte nell'ambito di un'attività di **demolizione e rottamazione di autoveicoli**, sono prestazioni da assoggettare ad IVA con **aliquota del 10%**.

*(Risoluzione Agenzia delle Entrate 06/02/2006, n. 25/E)*

### **IVA: aliquota al 4% per la frutta liofilizzata**

L'Agenzia delle Entrate, sentita l'Agenzia delle Dogane, ha precisato che alle cessioni di frutta liofilizzata va applicata l'**aliquota IVA agevolata del 4%**.

*(Risoluzione Agenzia delle Entrate 06/02/2006, n. 24/E)*

### **IVA - Determinazione dei ricavi con coefficienti presuntivi: esercizio di diverse attività**

La Corte di Cassazione ha ribadito che i **coefficienti presuntivi** di reddito sono **presunzioni suscettibili di prova contraria**. Il D.P.C.M. 21 dicembre 1990 detta, infatti, norme procedurali, e non sostanziali, per la determinazione in via induttiva dei ricavi, ed **integra** le previsioni in materia di accertamento, ma pur sempre nei limiti del rispetto dell'art. 53 della Costituzione.

*(Cassazione civile Sez. trib. Sentenza 25/11/2005, n. 24969)*

### **Accertamento IVA: l'utilizzazione in sede tributaria di indagini penali svolte nei confronti di terzi**

Con riferimento all'utilizzazione in sede fiscale dei **dati raccolti nel corso di un'indagine penale** e delle **informazioni sommarie rese da terzi**, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'utilizzazione, da parte dell'Ufficio, di elementi acquisiti nell'ambito di procedure riguardanti altri soggetti non viola disposizioni che regolano l'accertamento o il principio del contraddittorio (**Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 25/11/2005, n. 24967**).

## SOCIETA' E IMPRESA

### ► SETTORE TRASPORTO MERCI

#### Trasporto merci: modelli contrattuali tipo

Il Ministero dei trasporti ha predisposto alcuni **modelli tipo** per i **contratti di trasporto** di merci su strada, relativi rispettivamente a:

- prestazione singola;
- pluralità di prestazioni;
- contratti con rinvio ad accordi volontari di diritto privato;
- prestazioni da parte di sub-vettori.

Le parti hanno comunque la facoltà di scegliere **altre formulazioni**, fermi restando gli elementi essenziali.

*(D.M. Ministero Trasporti e infrastrutture 01/02/2006, G.U. 07/02/2006, n. 31)*

#### Trasporti: periodi di guida/riposo dei conducenti e tachigrafo digitale

Il Consiglio UE ha adottato un regolamento che stabilisce regole comuni sui periodi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo dei **conducenti professionisti** e che impone l'uso di un **tachigrafo digitale** nei veicoli adibiti al trasporto su strada al fine di misurare tali periodi. È stata inoltre adottata una direttiva sui **controlli** relativi all'attuazione delle disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

*(Comunicato stampa Consiglio dell'Unione Europea 03/02/2006, n. 5997/06)*

### ► SETTORE AGRITURISMO

#### Agriturismo: approvato il disegno di legge di riforma del settore

La Commissione Agricoltura della Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante "Disposizioni per la promozione, la tutela e la valorizzazione dell'agriturismo e delle risorse culturali e naturali nei territori rurali, collinari e montani", che abroga la legge n. 730/1985, semplificando la materia ed adeguandola al **nuovo assetto istituzionale** del Titolo V, nonché valorizzando le **nuove competenze** delle **Regioni**. La legge quadro estende l'**iniziativa imprenditoriale agrituristica** anche alle **società di capitali** e fornisce necessarie **semplificazioni sul piano fiscale ed amministrativo**; vengono inoltre valorizzate ulteriormente tradizioni e produzioni agro-alimentari di qualità legate al territorio, nonché le nuove figure giuridiche in agricoltura, nel rispetto delle esperienze e delle competenze delle Regioni in materia.

*(Comunicato stampa Ministero Politiche agricole e forestali 09/02/2006).*

## ▶ MUTUALITA' PREVALENTE

### Cooperative: regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza

Il Ministro delle Attività produttive - di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze – in attuazione dell'art. 111 – udecies disp. Att. c.c., con D.M. del 30 dicembre 2005, ha stabilito **regimi derogatori al requisito della prevalenza**, così come definito dall'art. 2513 c.c.. Il provvedimento è entrato in vigore a partire dal 09/02/2006.

Sono state introdotte le seguenti deroghe:

- **Cooperative Lavoro:** per il calcolo della prevalenza non si computa il costo sostenuto per i lavoratori non soci assunti per obbligo di legge o di contratto collettivo nazionale o di convenzione con la pubblica amministrazione, né il costo dei lavoratori che non possono acquisire la qualifica di soci.
- **Cooperative agricole di allevamento:** la condizione di prevalenza è rispettata quando dai terreni dei soci e delle cooperative è ottenibile almeno un quarto dei mangimi necessari per l'allevamento.
- **Cooperative giornalistiche:** per la prevalenza non si computa il costo del lavoro dei soggetti con cui la cooperativa instaura rapporti di lavoro occasionale
- **Cooperative per il commercio equo solidale:** sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dall'effettivo possesso dei requisiti.

### Società Cooperative edilizie di abitazione:

Per le Cooperative edilizie che ancora non abbiano dato origine ad alcuna attività connessa con la realizzazione dei fabbricati da assegnare ai soci, si rileva che per il calcolo della prevalenza l'unica attività realizzata può consistere nella ripartizione fra i soci dei costi generali della cooperativa (contributi annuali alla camera di commercio, spese amministrative per il deposito dei bilanci, etc.), con la conseguenza che tali importi registrati per competenza verranno a rappresentare ricavi maturati nei confronti dei soci e come tali rilevanti ai fini dei più volte citati parametri l'unica attività realizzata può consistere.

*(Circolare del MAP del 13 gennaio 2006 n.648).*

### Cooperative: perdita della mutualità prevalente:

- **Obbligo di redazione del bilancio straordinario:** le cooperative che riscontrino il mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, delle condizioni di prevalenza fissate dall'art. 2513 c.c., oltre a perdere le agevolazioni tributarie, saranno tenute, entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, alla **predisposizione di un bilancio straordinario**. Tale bilancio dovrà essere verificato senza rilievi da una società di revisione e notificato al Ministero delle Attività Produttive, entro 60 giorni dalla sua approvazione da parte dell'assemblea.
- **Società Cooperative poste in liquidazione:** per le cooperative poste in liquidazione (volontaria, d'ufficio o coatta), vengono a mancare i presupposti per una qualunque possibile rilevazione dei parametri oggettivi fissati dall'art.2513 C.C., con la conseguenza che ogni considerazione in merito alla sussistenza o meno della mutualità prevalente deve essere riferita allo status rilevabile al momento della delibera dell'Assemblea straordinaria di liquidazione o al momento dell'emanazione del decreto ministeriale che dispone lo scioglimento o la liquidazione coatta amministrativa.

## ► **LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA**

### **Riforma del fallimento: in G.U. il decreto di attuazione**

È stato pubblicato in G.U. il decreto legislativo che riforma la disciplina del **fallimento** e delle altre **procedure concorsuali**. La riforma semplifica e razionalizza il procedimento fallimentare, ed abroga il procedimento sommario, la procedura di amministrazione controllata ed il fallimento dichiarato d'ufficio. La riforma entra **in vigore dopo 6 mesi dalla data di pubblicazione**; sono invece in vigore a partire **dal 16 gennaio 2006** gli articoli 45 (**corrispondenza** diretta al fallito), 46 (**obblighi del fallito**), 47 (**abrogazione del Pubblico registro dei falliti**), 151 (abrogazione in materia di **transazione fiscale**) e 152 (disposizioni abrogative in materia di **limitazioni personali** del fallito).

**(D.Lgs. 09/01/2006, n. 5, G.U. 16/01/2006, n. 12, S.O. n. 13)**

### **Società: l'esercizio dell'azione di Responsabilità contro i Sindaci:**

La deliberazione con la quale l'Assemblea di una società per azioni autorizzi l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i Sindaci non determina la revoca automatica dei sindaci e non ne implica l'immediata sostituzione.

**(Cass. Civ., Sez. I, 17 ottobre-12dicembre 2005 n.27389).**

### **Società – approvazione del bilancio – inclusione del compenso in precedenza attribuitosi dall'Amministratore – effetti.**

La deliberazione dell'Assemblea di una società di capitali di approvazione del bilancio che includa nel bilancio medesimo, come debito della società, il compenso che l'Amministratore si era attribuito, ha valore di ratifica dell'operato dell'amministratore posto in essere senza averne il potere, costituendo detta delibera, non mera presa d'atto dell'attività dell'amministratore, ma atto con il quale la società fa proprio il suddetto rapporto e che costituisce fonte di obbligazione della società stessa nei confronti del proprio amministratore per ciò che attiene ai compensi in tal modo deliberati.

**(Cass. Civ., Sez. I, 20 dicembre 2005, n.28243)**

## LAVORO E PREVIDENZA

### ► PREVIDENZA

#### **Cooperative – Agevolazioni contributive – Benefici ex lege n.407/90 per il socio disoccupato.**

La cooperativa può beneficiare delle agevolazioni contributive previste dalla legge n. 407/1990 nel caso in cui assuma un socio lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi con contratto di natura subordinata. La risposta ministeriale fa seguito ad un analogo chiarimento (nota 1074 del 18 luglio 2005) fornito nei mesi scorsi in cui era stata consentita, in presenza dei requisiti necessari, l'agevolazione contributiva per il socio lavoratore assunto dalle liste di mobilità.

Vediamo in dettaglio le argomentazioni del Minlav. Con la nota 25/540 del 23 dicembre 2005 il Minlav. rende noto che la LEGACOOP di Oristano ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere sul diritto, da parte delle società cooperative, di avvalersi degli sgravi contributivi previsti dall'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.

L'art. 8 citato stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro (...) in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di 36 mesi”* (ovvero 100% nelle zone svantaggiate).

Le perplessità nascono dalla circostanza secondo la quale la normativa fa esclusivo riferimento ai *“datori di lavoro”* e, per tale ragione, già l'Inps in passato aveva provveduto a disconoscere tali agevolazioni per i lavoratori assunti dalle cooperative e soci delle stesse. Le ragioni del disconoscimento potevano peraltro rinvenirsi in due diversi atti dell'Istituto, il messaggio n. 22923 dell'11 marzo 1999 e la circolare n. 118 del 26 maggio 1988, nei quali si chiariva che per i lavoratori associati in cooperativa di produzione e lavoro iscritti nelle lista regionale di cui all'art. 8, comma 9, legge n. 407/1990 non spettano le agevolazioni contributive ivi previste, in quanto *“la prestazione dell'attività lavorativa del socio in una cooperativa di produzione e lavoro costituisce adempimento del patto sociale e non esecuzione di un obbligo assunto con un contratto di lavoro subordinato”*.

Le passate determinazioni dell'Inps, ormai superate da recenti pronunce giudiziali, sono sorpassate anche alla luce della evoluzione legislativa che ha recepito l'orientamento giurisprudenziale indicato. Infatti, in base all'art. 1, comma 3, della L. n. 142/2001 *“il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione*

***dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”.***

Alla luce di quanto sopra, ricorrendone i requisiti, appare ammissibile la concessione della agevolazione di cui all'art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990 anche ai lavoratori soci di cooperativa.

## ► **CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE O A CHIAMATA E TRATTAMENTO PREVIDENZIALE**

### **Lavoro intermittente o a chiamata**

L'azienda che assume un lavoratore con contratto a chiamata non ha diritto alle agevolazioni contributive previste per i disoccupati di lunga durata (legge n. 407/90); inoltre, se il lavoratore nei periodi di non lavoro fruisce della indennità di disponibilità non ha diritto all'indennità di disoccupazione.

Si condivide con il Ministero il discorso sulla disoccupazione; lascia perplessi il discorso sulle agevolazioni contributive. Il Minlav., infatti, nella circolare n. 4/2005, illustrativa della nuova tipologia contrattuale, ha precisato che *“per gli altri istituti normativi e previdenziali (e quindi anche i benefici contributivi) non espressamente citati nel decreto legislativo n. 276/2003 opera la disciplina del rapporto di lavoro subordinato per quanto compatibile”.* Inoltre, la legge n. 407/1990 si limita a stabilire i requisiti soggettivi dei lavoratori e quelli contrattuali, in presenza dei quali scattano gli incentivi alle aziende che li assumono. I benefici non vengono, quindi, subordinati al richiamo contenuto in leggi successive. D'altronde, l'assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi, seppur con prestazioni di lavoro intermittente, consegue un obbietto occupazionale. È auspicabile che il Minlav. ci ripensi e riesamini la questione.

### **Circolare Inps n. 17 del 18 febbraio 2006**

Nel frattempo l'Inps, e non poteva fare altrimenti, con la circolare 17 dell'8 febbraio accoglie l'intervento ministeriale, ma nello stesso fornisce utili indicazioni per l'esposizione sui modelli DM10 ed E-mens e per il corretto assolvimento da parte delle aziende degli obblighi contributivi relativi ai lavoratori in forza con contratto a chiamata. La circolare, inoltre, fornisce un'utile puntualizzazione sul lavoro a chiamata anche alla luce della legge n. 80 del 14 maggio 2005. Vediamo i punti più significativi.

### **Il contratto intermittente o a chiamata**

Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti stabiliti dall'art. 34 del D.Lgs n. 276/2003 (legge Biagi). Il Minlav., con circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 ha dettato chiarimenti in merito al corretto inquadramento di tale nuova fattispecie contrattuale, precisando altresì che la

finalità alla quale essa risponde è quella di dare adeguata veste giuridica a prestazioni di lavoro discontinue e intermitteni – anche al fine di regolarizzare prassi esistenti – e quantitativamente rilevanti, di lavoro non dichiarato o comunque non regolare. Si è, inoltre, precisato che: il contratto di lavoro intermittente è una speciale tipologia di contratto di lavoro subordinato; al contratto di lavoro intermittente si applica, per quanto compatibile, il complesso delle discipline stabilite per il rapporto di lavoro subordinato; esso può essere stipulato a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs n. 276/2003. In caso di contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, le ragioni che legittimano la stipula del contratto sono indicate dal D.Lgs n. 276/2003 e/o dalla contrattazione collettiva, e non trova applicazione la disciplina del contratto a termine stabilita dal D.Lgs. n. 368/2001. In quanto speciale tipologia di rapporto di lavoro subordinato, non trova ad esso applicazione, neanche per analogia, la disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale; possono essere conclusi dallo stesso lavoratore più contratti di lavoro intermittente con diversi datori di lavoro; il contratto di lavoro intermittente può altresì coesistere con altre tipologie contrattuali, a patto che tra le varie tipologie di rapporti non sussistano incompatibilità.

### Tipologie di contratto di lavoro intermittente

- 1) **Lavoro intermittente con espressa pattuizione dell'obbligo di disponibilità:** il lavoratore si obbliga a restare a disposizione del datore di lavoro, a tempo indeterminato o a termine, per effettuare prestazioni lavorative in maniera intermittente, cioè quando il datore stesso le richieda; e in cambio del vincolo di disponibilità assunto riceve una indennità di disponibilità.
- 2) **Lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità:** in questa fattispecie il prestatore non si impegna contrattualmente ad accettare la chiamata del datore di lavoro e dunque non matura il diritto all'indennità correlata all'impegno di disponibilità, bensì solo la retribuzione per il lavoro eventualmente prestato.

### Tipologie oggettive e soggettive

Il datore di lavoro può utilizzare la prestazione lavorativa dei lavoratori intermittenti nei limiti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003 e cioè:

- a) **per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente** secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. Questa tipologia è individuata dal legislatore con riferimento alle **oggettive** caratteristiche delle prestazioni – che devono essere di carattere discontinuo o intermittente – secondo le esigenze indicate in via preventiva dai contratti collettivi. Non avendo però ancora i contratti collettivi regolamentato (se non in maniera sporadica) tale nuova tipologia di lavoro subordinato, il Minlav. è intervenuto con DM 23.10.2004 nel quale ha indicato le attività per le quali è possibile attivare un contratto a chiamata, riesumando il regio decreto n. 2657 del 6 dicembre 1923 (abbiamo pubblicato di tale decreto e la tabella delle attività sul n. 41/2004 di questa rivista). Il Ministero ha precisato che le attività indicate nel decreto devono essere considerate unicamente come parametro di riferimento oggettivo per sopperire alla mancata individuazione da parte delle

fonti contrattuali delle esigenze di carattere discontinuo o intermittente specifiche di ogni settore, cosicché non devono ritenersi operanti – ai fini dell'individuazione della tipologia di attività lavorativa oggetto del contratto di lavoro intermittente – i requisiti dimensionali e le altre limitazioni alle quali il decreto del 1923 fa riferimento;

b) **per periodi predeterminati** nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 276/2003. Detti periodi così sono stati individuati dalla circolare 4/2005:

- week-end: dalle 13 del venerdì pomeriggio alle 6,00 del lunedì mattina;
- festività natalizie: dal 1° dicembre al 10 gennaio;
- festività pasquali: dalla domenica delle Palme al martedì successivo al Lunedì dell'Angelo;
- ferie estive: dal 1° giugno al 30 settembre.

Ulteriori periodi possono essere previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni di datori e prestatori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero, in via suppletiva, dal Ministero. Questa tipologia di contratto è individuata dalle norme con riferimento ai periodi temporali di possibile esecuzione delle prestazioni di lavoro, e si caratterizza inoltre per il fatto che l'indennità di disponibilità, pur pattuita tra le parti, spetta al lavoratore solo in caso di effettiva chiamata nel periodo di riferimento;

c) **in via sperimentale** con soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero con lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati. Su tale punto è intervenuta, come si diceva, la legge n. 80/2005. Infatti, non è più richiesto il requisito della disoccupazione o in occupazione per i soggetti con meno di 25 anni di età, e non è più previsto per i lavoratori con più di 45 anni di età l'avvenuta espulsione dal ciclo produttivo ovvero l'iscrizione nelle liste di mobilità e di collocamento. Tale tipologia di casi, pertanto, è individuata con riferimento alle condizioni **soggettive** dei prestatori di lavoro.

## Divieti

È vietato il ricorso al lavoro intermittente:

- a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto – entro i sei mesi precedenti – a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
- c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs n. 626/1994.

## Forma

Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in **forma scritta** ai fini della prova dei seguenti elementi:

- a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
- b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
- c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
- d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
- e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
- f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

## Trattamento previdenziale. Periodi di lavoro

Al contratto di lavoro intermittente si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista per il rapporto di lavoro subordinato, limitatamente ai periodi nei quali il lavoratore si trova a svolgere effettivamente la prestazione di lavoro che è oggetto del contratto. Sussiste, inoltre, un principio di non discriminazione del lavoratore intermittente rispetto al lavoratore ordinario. Da ciò consegue che ai fini degli adempimenti previdenziali trovano applicazione le ordinarie previsioni dettate per la generalità dei lavoratori del settore di attività nel quale il lavoratore intermittente viene impiegato e, in particolare, le disposizioni in materia di minimale contrattuale e giornaliero. Qualora la durata dell'attività svolta sia stata inferiore a quella contrattualmente prevista per la generalità dei lavoratori della stessa qualifica dipendenti dall'azienda, troverà applicazione il criterio dettato dall'art. 38, comma 2, del D.Lgs n. 276 del 2003. In base al questo il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente, da individuarsi, come sopra detto sulla base delle ordinarie previsioni vigenti per i lavoratori ad orario pieno, deve essere riproporzionato in relazione alla durata della prestazione lavorativa effettivamente eseguita dal lavoratore. Per quanto attiene al trattamento previdenziale, il proporzionamento in questione si deve effettuare dividendo l'importo della retribuzione da prendere a riferimento ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 389/1989 e/o dell'art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 638 del 1983 (che determinano rispettivamente il minimale contrattuale e giornaliero di retribuzione imponibile ai fini previdenziali) per le ore di lavoro corrispondenti nello stesso periodo. Ne deriverà l'individuazione di un valore retributivo orario, costituente un mero parametro di calcolo – che dovrà essere poi moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente svolte dal lavoratore nello stesso periodo – al fine di individuare la retribuzione da prendere in riferimento ai fini dell'adempimento degli obblighi previdenziali.

### **Trattamento previdenziale. Periodi di disponibilità**

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs n. 276/2003 per tutto il periodo in cui il lavoratore intermittente è in disponibilità, in carenza di una prestazione di lavoro, non è titolare di alcun diritto tra quelli riconosciuti ai lavoratori subordinati e non matura alcun trattamento economico e normativo, salva l'indennità di disponibilità che gli è dovuta quale corrispettivo della espressa pattuizione contenuta nel contratto di lavoro intermittente. La misura della indennità è stabilita dai contratti collettivi e comunque non può essere inferiore a quella prevista ovvero periodicamente aggiornata, con decreto del Ministero del lavoro. Il DM 10.3.2004, pubblicato in *GU* n. 68 del 22.3.2004, ha stabilito in proposito un importo non inferiore al 20 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, precisando gli elementi che a tale fine devono essere presi a riferimento, ossia minimo tabellare, indennità di contingenza, edr, ratei di mensilità aggiuntive.

L'indennità è divisibile in quote orarie, ha natura di reddito da lavoro dipendente e, quindi, sussiste l'obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale con riferimento all'importo di indennità pattuito tra le parti nel contratto individuale, senza il rispetto delle ordinarie disposizioni in materia di minimale giornaliero e/o contrattuale di retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

La circolare precisa inoltre che se l'art. 38, comma 2 della legge Biagi sancisce che per tutto il periodo in cui il lavoratore intermittente resta disponibile non è titolare di alcun diritto, le somme corrisposte a titolo di indennità di disponibilità sono soggette a contribuzione sia ai fini pensionistici che ai fini delle prestazioni di malattia e maternità. Pertanto il lavoratore avrà diritto all'indennità di malattia e maternità anche nel periodo di disponibilità.

### **Retribuzione convenzionale**

L'art. 36, comma 7, del D.Lgs n. 276 del 2003 ha previsto l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione di una misura di retribuzione convenzionale – in relazione alla quale i lavoratori intermittenti potranno versare l'eventuale differenza contributiva con riferimento ai periodi di lavoro nei quali hanno percepito una retribuzione di importo inferiore rispetto alla stessa retribuzione convenzionale ovvero abbiano usufruito dell'indennità di disponibilità – fino a concorrenza della medesima misura. Con DM 30.12.2004, pubblicato in *GU* n. 40, Serie Generale, del 18.2.2005, è stata determinata la retribuzione convenzionale in relazione alla quale i lavoratori intermittenti possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione ovvero abbiano usufruito dell'indennità di disponibilità in misura inferiore a quella corrispondente alla predetta retribuzione convenzionale.

### **Nessuna agevolazione contributiva**

Con riferimento all'applicabilità di agevolazioni contributive (es: legge n. 407/1990, legge n. 223/1991), come si diceva all'inizio, l'Inps fa proprio l'intervento del Minlav. e precisa che ogni ipotesi agevolativa – rivestendo carattere di eccezionalità e derogando alla normale disciplina sugli obblighi di carattere contributivo –, in linea di massima, sembra applicabile nei soli casi in cui sia espressamente richiamata.

Poiché il D.Lgs n. 276/2003 relativamente al contratto di lavoro intermittente non ha operato alcun riferimento all'applicabilità di specifiche agevolazioni contributive già vigenti nel nostro ordinamento, ne consegue che per detta tipologia contrattuale non è possibile accedere ad alcuna misura agevolativa.

## GUIDE OPERATIVE

## ▶ ADEMPIMENTI – VERSAMENTO SALDO IVA


**Versamento del saldo IVA**

È prevista per il **16 marzo 2006** la scadenza del termine per il **versamento del saldo IVA** relativo al periodo d'imposta **2005**. Il **limite** che esonera dal pagamento del debito IVA è ancora pari a **10,33 euro**.

**Il versamento: le varie alternative**

I contribuenti potranno scegliere tra **modalità diverse** a seconda che siano tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA (si veda la Tavola n. 2):

- in via **autonoma**;
- in forma **unificata**.

**Tavola n. 2**

I **codici tributo** da utilizzare nella sezione «Erario» del modello F24 sono:

- «**6099**» per ciascuna rata;
- «**1668**» per gli interessi.

Le rate successive alla prima devono essere aumentate dello 0,5% mensile a titolo di interesse da versare con il codice tributo 1668.

### **Le modalità di pagamento**

L'IVA a debito deve essere versata dal contribuente mediante il **modello F24**, che dovrà essere compilato e presentato:

- presso i **concessionari della riscossione**;
- presso le **banche convenzionate** e gli **uffici postali** abilitati al servizio;
- **on-line**, mediante collegamento telematico al sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it); quest'ultimo servizio è accessibile solo per il contribuente titolare di un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate e in possesso di apposito **codice PIN** (richiesto preventivamente tramite il sito dell'Agenzia stessa).

Il codice tributo di riferimento è **6099**.

### **Il ravvedimento**

Nel caso in cui il contribuente non versi il saldo IVA - o lo versi in ritardo rispetto alle scadenze previste - sarà tenuto a versare, oltre al tributo:

- una **sanzione amministrativa** pari al **30% dell'imposta dovuta**;
- gli **interessi di mora**, fissati al tasso legale (2,5%), con maturazione giorno per giorno, secondo quanto stabilito dall'art. 13, D.Lgs. n. 471/1997.

Sono previste due forme di ravvedimento:

- il **ravvedimento breve**, se il contribuente sana la violazione commessa **entro 30 giorni** dalla data in cui tale violazione è stata commessa: in questo caso, è dovuta una sanzione ridotta, pari al 3,75% (1/8 del 30%), oltre agli interessi di mora;
- il **ravvedimento lungo**, se il contribuente salda il debito IVA **entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA** relativa al periodo d'imposta in cui il versamento è stato omesso: in questa ipotesi, egli è tenuto a versare una sanzione pari al 6% del tributo dovuto (1/5 del 30%), oltre agli interessi.

I **codici tributo** da utilizzare **per il ravvedimento operoso** sono:

- **6099** per la quota del debito versata in ritardo e per gli interessi moratori (calcolati con maturazione giorno per giorno);
- **8904** per la sanzione amministrativa, indicando l'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento.

## ► BILANCIO DI ESERCIZIO - ALCUNI SUGGERIMENTI IN VISTA DELLA "CHIUSURA" DEL 2005

Alla fine del periodo amministrativo l'attenzione è rivolta alla determinazione del risultato economico d'esercizio e a distinguere i componenti del reddito d'esercizio dagli elementi del patrimonio di funzionamento. A tal fine, per una corretta redazione del bilancio di esercizio, occorre procedere alla rilevazione di tutte le **scritture di assestamento** nel rispetto del principio di **competenza economica**.

**Inoltre, si ritiene opportuno ricordare che la riforma societaria, entrata in vigore il 1° gennaio 2004, ha abrogato il 2° co. dell'art. 2426 del cod. civ., di conseguenza, non sarà più consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Alla modifica civilistica è seguita anche quella fiscale (art. 109, co. 4, del Tuir) che dà la possibilità di dedurre, pur non essendo imputati a conto economico, gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti, a condizione che venga compilato un apposito prospetto nella dichiarazione dei redditi (quadro EC di Unico) nel quale vanno indicati: i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi.**

Si propongono alcuni brevi spunti, rinviando ad ulteriori approfondimenti per le generali operazioni di controllo di fine anno.

### Andamento del conto cassa contante

Pur potendo apparire una banalità, ed al di là del fatto che il saldo del conto debba sempre mantenersi in positivo, si ricorda come non sia possibile effettuare pagamenti per contanti per somme superiori a 12.500,00 euro per effetto del disposto dell'articolo 1 del DL 143/1991 che prevede "E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro".

La chiusura dei conti di fine anno pare essere l'occasione propizia per verificare di non aver "splafonato" specialmente in quelle occasioni in cui vi sia stata una compensazione tra posizioni debitorie e creditorie senza un supporto documentale certo e preciso, erroneamente trasposte in contabilità come contestuali incassi e pagamenti in contante.

Se del caso, predisporre un documento del seguente tenore:

DITTA XY (dati anagrafici)	Spettabile ditta Z (dati anagrafici)
Oggetto: compensazione partite.	
Con la presente, preso atto del fatto che: esiste una posizione di debito nei vostri confronti per l'ammontare di euro ..... derivante dai seguenti documenti:.....;	
esiste una posizione di credito nei vostri confronti per l'ammontare di euro ..... derivante dai seguenti documenti:.....;	
chiediamo la vostra autorizzazione ad operare la compensazione tra le suddette posizioni, con la conseguenza che il saldo a nostro credito / debito rimarrà di euro .....	
Data e firma	
Data e firma per accettazione della controparte	

### **Controllo dei crediti commerciali**

L'attento esame dei crediti commerciali, oltre a risultare necessario per verificare l'esatta rispondenza dei saldi contabili con l'effettiva consistenza degli stessi, è propedeutica alla scelta di procedere alla cessione degli stessi, al fine di garantirne il recupero.

#### fondo rischi su crediti

Civilisticamente, i crediti devono essere iscritti in bilancio in base al loro presumibile valore di realizzo; quelli in contenzioso vanno esposti separatamente.

Fiscalmente, l'accantonamento annuale al fondo svalutazione crediti è deducibile nella misura massima dello 0,5% dei crediti commerciali iscritti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa (sono esclusi, ad esempio, quelli derivanti dalla cessione di beni strumentali, quelli di natura finanziaria, ecc.), finché detto fondo non raggiunge il 5% di tali crediti (art. 106 del Tuir).

Le perdite su crediti sono deducibili (solo ai fini IRPEF/IRES, non IRAP) se risultano da elementi certi e precisi, e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo (massimo 60%), limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi.

L'accantonamento al fondo rischi è fiscalmente deducibile se prima di rilevare la perdita presunta si è provveduto ad utilizzare il fondo esistente al primo gennaio per stralciare i crediti inesigibili.

## Interessi Maturati Sui C/C Bancari

La contabilizzazione degli interessi, sia attivi che passivi, **maturati nell'esercizio**, delle ritenute ed eventuali altre competenze va effettuata tenendo conto che sono vietate le compensazioni di partita.

Le ritenute subite a titolo d'acconto vengono recuperate nella dichiarazione dei redditi.

## Le compensazioni di tributi e contributi

Alla fine dell'esercizio vanno riconciliate le compensazioni tributi e contributive effettuate nel corso del 2005 tramite il modello F24 con i valori contabili di debito e credito dei diversi enti e la rispondenza con le scritture contabili.

## Inventario e valutazione delle rimanenze di magazzino

Con la fine dell'anno, per molti contribuenti si rende necessario procedere a valutare le giacenze di magazzino relativamente a merci, materie prime, prodotti in corso di lavorazione, lavori e servizi in corso su ordinazione e prodotti finiti esistenti al 31 dicembre. Tale valutazione di fine anno è finalizzata alla verifica della corrispondenza tra le giacenze effettive e le risultanze contabili e viene effettuata in base alle risultanze della contabilità di magazzino ovvero in base al conteggio fisico (inventario di fatto).

Si ricorda che la valutazione deve essere riferita ai suddetti beni presenti presso l'impresa, i suoi magazzini e depositi, le sue eventuali unità locali, ovvero anche presso terzi (per esempio in conto deposito o in conto lavorazione), escludendo comunque i beni ricevuti in deposito, lavorazione o visione (giuridicamente di proprietà di terzi).

L'inventario di magazzino deve essere predisposto con la massima cura e precisione. Il dettaglio delle rimanenze, infatti, dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Per redigere l'inventario, si dovranno indicare su un'apposita distinta analitica le giacenze, valutate secondo i criteri esposti nella tabella che segue:

<b>Criteri di valutazione in base alla tipologia di beni</b>	
<b>Merci e Materie Prime</b>	Da raggruppare, secondo categorie omogenee (per natura e valore), con l'indicazione del criterio valutativo adottato.
<b>Prodotti finiti</b>	Mediante indicazione analitica dei costi di produzione sostenuti per l'ottenimento dei prodotti stessi.
<b>Prodotti in corso di lavorazione</b>	Mediante indicazione analitica dei costi di produzione sostenuti fino al 31/12/2004.
<b>Lavori e servizi in corso su ordinazione</b>	Mediante indicazione analitica del criterio valutativo adottato (costo di produzione o corrispettivo pattuito), nonché del costo industriale sostenuto/corrispettivo ragionevolmente maturato fino alla data medesima.

In merito alla valutazione si forniscono, inoltre, le seguenti precisazioni:

a) nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori; il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto e può comprendere anche altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto; i costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;

b) il costo dei beni fungibili (=beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto ad un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello LIFO o FIFO.

Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al 31/12/2004, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze. In questo caso è necessario predisporre un prospetto illustrativo dei criteri e delle modalità di calcolo adottate.

### **Le scritture di assestamento alcune questioni e novità 2005:**

- la corretta imputazione fiscale delle **provvigioni attive e passive** (risoluzione dell'Agenzia delle entrate) n. 115/E dell'8/8/2005;
- la corretta deducibilità delle **perdite su crediti** (sentenza n. 16330/2005 della **Corte di Cassazione**);
- la durata minima e massima dei **contratti di leasing** che hanno come oggetto **beni immobili** (art. 5-ter, DL n. 203/2005);
- la **deduzione analitica** (e non più forfetaria del 15%) delle **spese di riparazione, rinnovamento e sostituzione di immobili non strumentali** (art. 7, DL n. 203/2005).

Per quanto riguarda la corretta imputazione fiscale delle **provvigioni attive e passive**, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il momento della **stipula del contratto** rappresenta la data di ultimazione della prestazione di servizi di agenzia ai sensi dell'art. 109, co. 2, lett. b), del Tuir, a prescindere dall'esecuzione materiale dello stesso. A sostegno di questa tesi l'A.d.E. richiama l'art. 1742 del cod. civ., in base al quale l'obbligo principale dell'agente consiste proprio nel promuovere la **conclusione dei contratti**; di conseguenza in detto momento si compie la prestazione del servizio e, quindi, sorge il diritto alla provvigione, risultando così verificati i requisiti per la competenza fiscale: oggettiva determinabilità ed esistenza certa della provvigione.

Per i contratti di **leasing immobiliare** stipulati a partire dal 3 dicembre 2005, la deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la **durata del contratto** non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento, corrispondente al coefficiente stabilito in relazione all'attività esercitata dall'impresa, e comunque con **un minimo di 8 ed un massimo di 15 anni** se lo stesso ha per oggetto **beni immobili** (art. 5-ter, DL n. 203/2005).

Fino al 2004 i canoni percepiti dalle imprese per la **locazione di immobili, diversi da quelli strumentali e da quelli che costituiscono beni oggetto dell'attività**, erano imponibili nella misura dell'85%. I redditi in questione, infatti, benché inclusi nel reddito d'impresa, godevano della riduzione forfetaria del 15%; per converso le relative spese, effettivamente sostenute, risultavano in deducibili. A partire dal periodo d'imposta in corso al 4 ottobre 2005 (data di entrata in vigore del DL n. 203/2005) la **deduzione forfetaria del 15% è soppressa**, sostituita dalla deduzione analitica delle spese effettivamente sostenute

per opere di **riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici** e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ma **con il limite massimo del 15% del canone medesimo**. In sostanza il 15% dei canoni perde la qualifica di deduzione forfetaria per assumere quella di limite massimo alla deduzione delle spese effettivamente sostenute (art. 7, DL n. 203/2005).

### Le poste in valuta estera

Le operazioni che sorgono nel corso dell'esercizio denominate in valuta estera, devono essere iscritte nella contabilità utilizzando il tasso di cambio del giorno in cui l'operazione è compiuta. Il trattamento delle poste in valuta estera eventualmente presenti al termine dell'esercizio, sono soggette ad un diverso trattamento a seconda della natura:

- poste in valuta estera iscritte nell'attivo circolante, crediti iscritti nelle immobilizzazioni, passività; **valutati al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio**;
- poste in valuta estera iscritte nelle immobilizzazioni, diverse dai crediti e dalle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto: valutati al tasso di cambio al momento del loro acquisto, o, se inferiore, quello alla data di chiusura dell'esercizio, se la riduzione è giudicata durevole.

### Aspetti civilistici e fiscali dell'avviamento

L'eventuale avviamento iscritto nella contabilità dell'impresa acquirente, di un'azienda o di un ramo aziendale, deve essere trattato **civilisticamente** nel seguente modo:

- iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale;
- ammortizzato entro un periodo di 5 anni (prolungabile in base alla durata dello stesso, con adeguata motivazione in nota integrativa).

Fiscalmente, con la Legge 266/2005, è stato stabilito che le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad 1/18 del valore stesso.

### L'iter da seguire per giungere all'approvazione del bilancio

Da un punto di vista strettamente temporale, è così possibile scandire gli adempimenti necessari:

- entro la data del 31 marzo l'organo amministrativo dovrà redigere il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione (tranne nel caso di bilancio in forma abbreviata con nota integrativa che contenga le informazioni di cui al comma 6 dell'articolo 2435-bis);
- qualora ve ne fosse la possibilità e si intenda profittare del differimento per l'approvazione, è necessario che si provveda a formalizzare la circostanza con un verbale del CdA; in caso di amministratore unico si suggerisce di provvedere ad effettuare una comunicazione ai soci e agli organi di controllo (se esistenti) oltre che a redigere un verbale di memoria sul libro delle determinazioni;
- il bilancio deve essere comunicato, se esistenti, al collegio sindacale ed al soggetto incaricato del controllo contabile, completo della relazione sulla gestione, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo;
- il collegio sindacale ed il soggetto incaricato del controllo contabile devono predisporre una propria relazione;

- il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate ed un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato (in copia) nella sede della società, insieme con la relazione degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i 15 giorni che precedono l'assemblea (e finché sia approvato) così che i soci interessati possano prenderne visione;
- l'organo amministrativo dovrà provvedere alla formale convocazione dell'assemblea o all'innesco della consultazione a distanza, ove ammessa;
- l'assemblea, o i soci, provvederanno all'approvazione del bilancio;
- entro i 30 giorni successivi si dovrà provvedere al deposito presso il Registro delle imprese.

## FINANZIAMENTI AGEVOLATI

### ► LEGGE SULL'IMPRENDITORIA FEMMINILE

Con la pubblicazione della **Circolare n.946342/05**, il Ministero delle Attività Produttive ha riaperto i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento di cui alla legge 215/1992.

La dotazione finanziaria per la Regione Marche destinata alla creazione di nuove imprese ma anche alla modernizzazione ed all'ampliamento di quelle esistenti è di circa €954.000,00. I programmi di investimento proposti non potranno essere inferiori a €60.000,00 né superiori a 400.000,00.

Gli incentivi potranno essere concessi per il 50% attraverso contributi in conto capitale e per il restante 50% attraverso finanziamenti agevolati.

Saranno finanziabili le spese relative **all'avvio di attività imprenditoriali o di acquisto di attività preesistenti, alla realizzazione di progetti aziendali innovativi e all'acquisizione di servizi reali**. I settori agevolabili comprendono il comparto manifatturiero, il commercio, il turismo, i servizi nonché l'agricoltura.

Potranno beneficiare delle agevolazioni, **le cooperative di piccole dimensioni** ( D.M. 18 aprile 2005, in G.U. n.238 del 12 ottobre 2005) e a **prevalente partecipazione femminile** (almeno il 60% della compagine sociale).